



**SERVIZIO DI MANUTENZIONE E FULL SERVICE (C.D. O&M) DEL
PARCO EOLICO “COSTA DEL PIDOCCHIO” DI PROPRIETA’ DI ENERGIA
PULITA S.R.L.**

**NUMERO GARA 8302427
CIG: 89239558A0**

DISCIPLINARE DI GARA

**PROCEDURA APERTA, CON INVERSIONE PROCEDIMENTALE
(artt. 58, 60, 122 e 133, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016)**

**CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
Offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo**

Responsabile del Procedimento

F.to Ing. Mario Stucchi

Il presente disciplinare è allegato al bando di gara e ne costituisce parte integrante e sostanziale

INDICE

1.	PREMESSE.....	3
2.	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI, COMUNICAZIONI.....	3
2.1	Documenti di gara	3
2.2	Chiarimenti	4
2.3	Comunicazioni	4
3.	OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	5
3.1	Oggetto	5
3.2	Importo e suddivisione in lotti	5
4.	DURATA DELL'APPALTO.....	6
5.	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	6
6.	REQUISITI GENERALI	7
7.	REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	8
7.1	Requisiti di idoneità professionale.....	8
7.2	Requisiti di capacità economica e finanziaria	8
7.3	Requisiti di capacità tecnica e professionale	9
7.4	Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE.....	10
7.5	Indicazioni per i consorzi stabili.....	11
8.	AVVALIMENTO.....	11
9.	SUBAPPALTO.....	12
10.	GARANZIA PROVVISORIA.....	12
11.	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	15
12.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	15
12.1	Sottoscrizione dei documenti.....	16
13.	SOCCORSO ISTRUTTORIO	16
14.	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	17
14.1	Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative	17
14.2	Documentazione a corredo e ulteriori dichiarazioni	19
15.	OFFERTA TECNICA.....	23
16.	OFFERTA ECONOMICA	24
17.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	25
17.1	Criteri di valutazione dell'offerta tecnica.....	25
17.2	Metodo di attribuzione del punteggio all'offerta tecnica	28

17.3	Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica....	29
17.4	Metodo per il calcolo complessivo dei punteggi	30
18.	SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA “BUSTA TELEMATICA A” – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	30
19.	APERTURA DELLE BUSTE TELEMATICHE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	31
20.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	32
21.	PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE – VERIFICA DEI REQUISITI IN CAPO ALL'AGGIUDICATARIO EX ART. 133, COMMA 8, DEL CODICE	32
22.	STIPULA DEL CONTRATTO.....	33
23.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	35
24.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	35

***** ***** *****

1. PREMESSE

Con determina a contrarre del 28/09/2021, la scrivente stazione appaltante, società con socio unico e interamente posseduta da Arpinge Energy Efficiency & Renewables s.r.l. (C.F. 13522231003), ha deliberato di affidare il «*servizio di manutenzione e full service (c.d. O&M) del parco eolico “Costa del Pidocchio”*», per il periodo 28 gennaio 2022 → 27 gennaio 2027.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 58, 122, 60 e 133, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016, recante il “Codice dei contratti pubblici” (di seguito, anche “Codice”).

Come espressamente previsto nel bando di gara, ai sensi dell'art. 133, comma 8, del Codice, si procederà con l'esame delle offerte prima della verifica di idoneità per l'ammissione alla gara dei concorrenti. Quest'ultima verrà effettuata esclusivamente con riguardo all'aggiudicatario, secondo quanto previsto al successivo art. 21 del presente disciplinare.

Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Butera [codice NUTS ITG15].

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31, comma 10, del Codice, è l'Ing. Mario Stucchi.

La procedura di gara è gestita telematicamente mediante la piattaforma Net4market, accessibile al sito *internet* https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_energiapulita (di seguito, anche “Piattaforma telematica”).

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI, COMUNICAZIONI.

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- a) bando di gara (GUUE e GURI);
- b) disciplinare di gara;
 - b.1) Allegato 1 al disciplinare di gara: “Schema di domanda di partecipazione e annesse dichiarazioni”;
 - b.2) Allegato 2 al disciplinare di gara: “Disciplinare telematico”;
 - b.3) Allegato 3 al disciplinare di gara: “Dichiarazioni e documenti ulteriori per soggetti associati”;
 - b.4) Allegato 4 al disciplinare di gara: “Dichiarazioni e documenti imprese aderenti al contratto di rete”;
 - b.5) Allegato 5 al disciplinare di gara: “Atto di impegno a conferire mandato collettivo speciale”;
 - b.6) Allegato 6 al disciplinare di gara: “Informativa per il trattamento dei dati personali”;
 - b.7) Allegato 7 al disciplinare di gara: “Timing di gara”;
 - b.8) Allegato 8 al disciplinare di gara: “Modulo per attestazione pagamento imposta di bollo”;
- c) capitolato speciale di appalto – parte normativa;
- d) specifica tecnica operativa;
- e) schema di contratto;
- f) Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI).;
- g) modello di organizzazione, gestione e controllo disciplinato dal d.lgs. 231/2001 e adottato dalla stazione appaltante.

La documentazione di gara è disponibile: (a) sul sito *internet*: <http://www.aeer.it>, nella sezione “società trasparente”; (b) nonché sul sito *internet* https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_energiapulita

2.2 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura di gara, sul contenuto del presente disciplinare e degli altri documenti di gara, mediante la proposizione di quesiti scritti, in lingua italiana, che dovranno essere presentati secondo quanto stabilito all’art. 9 del “*Disciplinare telematico*”.

Non saranno prese in considerazione richieste di chiarimenti pervenute a voce, telefonicamente e/o con altre modalità e, comunque, dopo la data ultima sopra indicata.

I chiarimenti come disciplinati dal presente articolo formano parte integrante e sostanziale del presente disciplinare; il concorrente con la partecipazione alla gara da atto di averne preso visione e di adeguarsi agli stessi.

Le risposte relative alle richieste di chiarimenti saranno rese disponibili esclusivamente tramite pubblicazione sulla Piattaforma telematica, dalla relativa richiesta ai sensi dell’art. 74, comma 4 del Codice almeno 6 (sei) giorni antecedenti la data di scadenza di presentazione delle offerte.

Eventuali modifiche ai documenti di gara saranno pubblicate esclusivamente sulla Piattaforma telematica, entro 6 (sei) giorni antecedenti la data di scadenza di presentazione delle offerte.

2.3 Comunicazioni

Ai sensi dell’art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice e di tutte le altre eventuali comunicazioni inerenti alla presente procedura di gara.

Salvo quanto diversamente disposto dal presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo

indicato dai concorrenti all'atto della registrazione/abilitazione alla Piattaforma telematica, così come indicato all'art. 9 del "Disciplinare telematico".

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

3.1 Oggetto

Con il presente disciplinare si intende regolare la procedura aperta per l'affidamento dell'appalto avente per oggetto il «servizio di manutenzione e full service (c.d. O&M) del parco eolico "Costa del Pidocchio"» di proprietà della stazione appaltante (codice CPV 50532300-6).

Le prestazioni oggetto dell'appalto di cui alla presente procedura sono descritte nel dettaglio nella "Specificazione tecnica operativa" allegata al presente disciplinare di gara.

3.2 Importo e suddivisione in lotti

L'importo complessivo dell'appalto posto a base di gara, stimato "a corpo", ammonta ad € 1.640.000,00 (Euro unmilionesecentoquarantamila/00), di cui il 4%, pari ad € 65.600 (Euro sessantacinquemilaseicento/00), di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, I.V.A. esclusa.

I costi meramente stimati della manodopera, ricompresi nel suddetto importo complessivo dell'appalto, sono pari ad € 400.000,00.

Il canone annuo (Euro/WTG/Anno) considerato "a corpo" e posto a base di gara anche ai fini della formulazione delle offerte economiche (cfr. il successivo punto 16) è pari ad euro 41.000,00 (Euro quarantunomila/00-WTG-Anno).

Il corrispettivo effettivo dovuto all'Appaltatore potrà variare in ragione dei meccanismi disincentivanti e premianti stabiliti all'art. 4, lett. P della specifica tecnica operativa.

L'appalto è finanziato con fondi propri della stazione appaltante.

L'appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto trattasi di prestazioni per le quali è necessario individuare un unico interlocutore: (i) sia per ineludibili ragioni tecnico-operative, correlate alla necessità di assicurare omogeneità ed efficacia nella gestione delle prestazioni, che devono essere svolte in relazione agli impianti e strutture del medesimo parco eolico; (ii) sia per connesse ragioni di efficacia ed efficienza dell'operato della stazione appaltante; (iii) sia, infine, perché l'importo posto a base di gara e i connessi requisiti di partecipazione consentono l'accesso alla procedura da parte delle PMI, secondo le definizioni delle stesse

contenute nella normativa vigente.

4. DURATA DELL'APPALTO

La durata del contratto di appalto oggetto di affidamento è di 5 anni (cinque) con decorrenza 28 gennaio 2022.

Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice, la stazione appaltante si riserva la facoltà, al termine della durata contrattuale, di disporre la proroga del contratto stesso per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle successive procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente. In tal caso l'Appaltatore è tenuto, senza poter vantare alcuna pretesa ad alcun titolo e senza poter sollevare riserve o contestazioni, all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'eventuale proroga agli stessi – o più favorevoli per il Committente – prezzi, patti e condizioni del contratto originario.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Non è quindi ammessa la partecipazione alla procedura di gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti ovvero singolarmente e quale componente di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio, ovvero contemporaneamente come professionista singolo e come società di professionisti o società di ingegneria delle quali il professionista singolo è amministratore, socio, dipendente,

consulente o collaboratore.

In caso di violazione dei predetti divieti saranno esclusi dalla gara tutti i concorrenti in cui figuri la presenza del medesimo soggetto.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b) e c), ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del

Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

Trattandosi di procedura rientrante nell'ambito dei c.d. settori speciali, i documenti necessari alla dimostrazione dei requisiti dovranno essere trasmessi direttamente alla stazione appaltante (senza quindi utilizzare il sistema AVCPass), secondo i termini e le modalità da questa indicate all'esito della redazione della graduatoria definitiva.

7.1 Requisiti di idoneità professionale

- a) **Iscrizione** nel registro tenuto dalla **Camera di commercio** industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

a) *[Fatturato specifico]*

Ai fini della partecipazione alla gara, i concorrenti dovranno possedere, a pena di esclusione, un **fatturato specifico minimo annuo** nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito a ciascuno degli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari disponibili e approvati alla data di pubblicazione del bando di gara almeno pari ad € 1.000.000,00 (un milione), IVA esclusa.

Il settore di attività è quello dei servizi di manutenzione completa, con fornitura di garanzia di disponibilità, degli impianti di generazione di energia da fonte eolica.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di che trattasi deve essere rapportato al periodo di attività secondo la seguente formula (fatturato richiesto/3) x anni di attività.

Il limite di accesso connesso al fatturato specifico è motivato dalla particolarità e dalla rilevanza strategica del servizio in questione, che deve garantire, senza soluzione di continuità e/o problemi di alcun tipo,

lo svolgimento delle prestazioni oggetto di affidamento, necessarie per consentire alla stazione appaltante il miglior perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Il requisito del fatturato costituisce dunque indice dei livelli di solidità ed affidabilità economico-finanziaria del futuro contraente in ragione della rilevanza strategica delle prestazioni oggetto di affidamento.

Per tali motivazioni è stato dunque previsto, dopo attenta e ponderata valutazione, il requisito in questione.

La comprova del requisito è fornita attraverso la seguente documentazione:

- bilanci annuali compresa la nota integrativa redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice Civile e corredati da relativa nota di deposito, con indicazione del punto specifico da cui sia possibile evincere la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione;
ovvero, in alternativa
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore, attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione;
ovvero, in alternativa
- fatture attestanti la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione;
ovvero
- certificati rilasciati e vistati dalle committenti pubbliche e/o dichiarazioni dei privati, rese ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, che attestino la prestazione a proprio favore di prestazioni analoghe - con indicazione dei relativi importi e date - complessivamente attestanti la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione. I certificati dovranno essere accompagnati da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000;
ovvero, in alternativa
- eventuali altri documenti con efficacia probatoria certa a comprova del suddetto requisito.

7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

a) **[Servizi analoghi]**

Ai fini della partecipazione alla gara e a pena di esclusione, i concorrenti dovranno aver regolarmente eseguito, nell'anno solare antecedente la pubblicazione del bando di gara, **servizi analoghi** a quelli oggetto di affidamento, eseguiti nel settore di attività oggetto dell'appalto, su uno o più parchi eolici, per una potenza complessiva pari ad almeno 150MW.

b) **[Servizio (o due servizi) di punta]**

Ai fini della partecipazione alla gara e a pena di esclusione, i concorrenti dovranno aver regolarmente eseguito negli ultimi tre anni solari antecedenti alla pubblicazione del bando di gara:

- un **contratto di punta** analogo a quello oggetto della presente procedura di gara e reso nel settore di

attività oggetto dell'appalto come sopra indicato, per un importo contrattuale almeno pari ad € 900.000,00 (Euro novecentomila/00), I.V.A. esclusa;

- ovvero **in alternativa due contratti di punta**, analoghi a quello oggetto della presente procedura di gara e resi nel settore di attività oggetto dell'appalto come sopra indicato, ognuno per un importo contrattuale almeno pari ad € 600.000,00 (Euro seicentomila/00), I.V.A. esclusa.

Note relative ai requisiti 7.3.a (servizi analoghi) e 7.3.b (servizi di punta)

Le prestazioni valutabili sono quelle iniziate e ultimate nel periodo indicato ovvero la parte di esse espletata nello stesso periodo per il caso di prestazioni iniziate in epoca precedente. Con il medesimo criterio saranno valutate le prestazioni iniziate ma non ancora ultimate nel periodo di riferimento.

Qualora i predetti servizi siano stati espletati all'interno di raggruppamenti temporanei, sarà considerata la quota parte eseguita dal concorrente.

Sono valutabili i servizi svolti per committenti sia privati, sia pubblici. I servizi resi sono valutabili esclusivamente se documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione dei servizi rilasciati dai committenti pubblici e/o privati.

In sede di comprova del requisito dovranno essere indicati: il committente, l'oggetto e l'importo del contratto, la data di affidamento e la durata, l'attività svolta dal concorrente, gli eventuali coesecutori nonché la percentuale e la tipologia di prestazione svolta da ciascuno di questi ultimi.

La comprova dei requisiti di cui ai punti 7.3.a (servizi analoghi) e 7.3.b (servizi di punta) è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e allegato XVII, parte II, del Codice:

- certificati rilasciati e vistati dalle committenti pubbliche e/o dichiarazioni dei privati, rese ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, che attestino la buona esecuzione (con indicazione dell'oggetto del contratto e della relativa validità temporale);
ovvero, in alternativa
- copia dei contratti che dimostrino il possesso del requisito in questione, nonché, le corrispondenti fatture quietanzate;
ovvero, in alternativa
- eventuali altri documenti con efficacia probatoria certa a comprova del suddetto requisito.

7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di soggetti aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito** relativo all'**iscrizione** nel registro tenuto dalla **Camera di commercio** industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve

essere posseduto da:

- (i) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- (ii) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il **requisito** relativo al **fatturato specifico** di cui al **punto 7.2. lett. a)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. In ogni caso, detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Il **requisito** relativo ai **servizi analoghi** di cui al precedente **punto 7.3 lett. a)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. In ogni caso, detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

La mandataria capogruppo dovrà possedere i suddetti requisiti (di cui ai punti 7.2.a e 7.3.a) in misura almeno pari al 40% (quaranta per cento), mentre la restante percentuale dovrà essere posseduta cumulativamente dalle mandanti, senza che sia necessaria alcuna misura minima in capo alle stesse mandanti, anche al fine di consentire una più ampia partecipazione delle MPMI alla procedura di gara. A pena di esclusione, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite, ma entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato (cfr. Adunanza Plenaria n. 6/2019).

Il **requisito** relativo ai **servizi di punta** di cui al precedente **punto 7.3 lett. b)** è unitario e non frazionabile. Detto requisito deve essere posseduto da uno qualsiasi dei soggetti aderenti al raggruppamento.

7.5 Indicazioni per i consorzi stabili

Il **requisito** relativo all'**iscrizione** nel registro tenuto dalla **Camera di commercio** industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I **requisiti di capacità economica e finanziaria** nonché **tecnica e professionale** di cui ai precedenti punti 7.2 e 7.3 potranno essere posseduti e dimostrati: (i) con attribuzioni proprie e dirette del consorzio; (ii) ovvero, in alternativa, con quelle delle consorziate indicate quali esecutrici. Resta ferma la non frazionabilità del requisito di cui al **punto 7.3 lett. b)**.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui ai precedenti punti 7.2 e 7.3 avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui ai precedenti punti 6 e 7.1.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti. L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria stessa.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al precedente punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, dichiarazione dell'ausiliaria attestante il possesso dei requisiti nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

L'avvalimento è ammissibile con riferimento ai requisiti di partecipazione e non può essere utilizzato esclusivamente in relazione agli eventuali elementi dell'offerta tecnica.

9. SUBAPPALTO

Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del Codice secondo quanto stabilito dall'art. 15 del *“capitolato speciale di appalto – parte normativa”* posto a base di gara e tenendo anche in considerazione i recenti orientamenti espressi dalla Corte di Giustizia Europea. Ai fini del subappalto, i concorrenti, all'atto dell'offerta, devono indicare le parti delle prestazioni che intendono subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dal citato art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

1. **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto indicato al precedente punto 3.2 e dunque pari ad € 32.800,00.
2. **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a**

rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento c/o Energia Pulita S.r.l., CODICE IBAN IT54C0538703202000002637719
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie, assicurative o da intermediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- <http://www.ivass.it/ivass/imprese.jsp/HomePage.jsp>

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018, n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50";
- avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

- prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.
- riportare l'autentica della sottoscrizione;
- essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore della stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** secondo quanto indicato al successivo punto 14.2.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Nel caso in cui il Concorrente intenda usufruire del beneficio di riduzione della garanzia provvisoria dovrà presentare una dichiarazione esplicativa delle modalità di calcolo della riduzione, unitamente a copia conforme all'originale ovvero autodichiarazione resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso da parte della società delle attestazioni e/o certificazioni indicate al citato art. 93, comma 7, del Codice. Il concorrente che voglia usufruire del beneficio della riduzione dell'importo della garanzia provvisoria, attraverso il possesso di più certificazioni, dovrà effettuare il relativo calcolo secondo il meccanismo del c.d. cumulo relativo.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, nonché le ulteriori riduzioni previste dal citato comma 7, si ottengono:

- a. in caso di partecipazione di soggetti associati (raggruppamenti, GEIE, contratti di rete), se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020 e successive modifiche e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

Il contributo dovuto è pari ad € 140,00 (centoquaranta).

La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

Il mancato versamento del contributo entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte è motivo di esclusione dalla gara.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Ai fini della partecipazione alla gara dovrà essere presentata la documentazione richiesta dal presente disciplinare di gara, da caricare sulla Piattaforma telematica, raggiungibile all'indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_energiapulita, secondo le modalità stabilite dal "*Disciplinare telematico*", allegato al presente documento per formarne parte integrante e sostanziale.

Il termine per la partecipazione alla presente procedura di gara è indicato nel *Timing di gara di cui all'allegato 7 al presente disciplinare*. Esso è stato definito tenendo in considerazione sia le esigenze di celerità della stazione appaltante nell'affidamento del nuovo contratto vista la scadenza di quello in essere, sia le disposizioni di cui all'art. 8 del d.l. n. 76/2020, sia, infine e in ogni caso, la tipologia di appalto e la tempistica per la redazione e presentazione delle offerte.

Entro e non oltre il suddetto termine decadenziale i concorrenti, al fine della partecipazione alla gara, dovranno quindi inserire sulla Piattaforma telematica, secondo le forme e con le modalità di cui al citato "*Disciplinare telematico*", la documentazione richiesta dal presente disciplinare.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Come indicato nel bando di gara, trattandosi di procedura effettuata ai sensi dell'art. 133, comma 8, del Codice, la commissione di gara si limiterà a verificare la presenza e la conformità della sola documentazione richiesta ai sensi del successivo punto 14. Pertanto, non si terrà conto dell'eventuale ulteriore documentazione presente all'interno della "Busta telematica Amministrativa". Salvo l'eventuale ricorso, ove consentito, all'istituto del soccorso istruttorio, non si procederà all'apertura delle "Offerte tecniche" dei concorrenti per i quali la verifica dei contenuti della "Documentazione Amministrativa" abbia avuto esito negativo.

Tutte le dichiarazioni e la documentazione dovranno essere prodotte in lingua italiana secondo quanto previsto dal presente disciplinare. L'eventuale documentazione in lingua straniera deve essere corredata da traduzione in lingua italiana, conforme al testo originario e, salve diverse indicazioni di cui al

presente disciplinare di gara, certificata come tale dalle autorità diplomatiche o consolari presso lo stato estero di appartenenza della società concorrente ovvero asseverata da un traduttore ufficiale iscritto nell'albo di un qualsiasi Tribunale italiano.

12.1 Sottoscrizione dei documenti.

Ogni documento predisposto dall'operatore economico deve essere redatto in ogni sua parte in lingua italiana, e deve essere formato e presentato in conformità e secondo le modalità stabilite nel presente Disciplinare di gara.

Gli importi devono essere dichiarati in € (Euro).

Tutti i documenti dovranno essere formati in origine come documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale da colui che, a seconda della tipologia di dichiarazione prevista, è deputato a firmarli. Nel caso in cui un documento debba essere sottoscritto da più soggetti, questi dovranno tutti apporre le loro firme digitali sul documento di che trattasi.

Qualora un documento non sia stato formato in origine come documento digitale occorrerà procedere alla sua autenticazione con le modalità di cui all'art. 22, del D. Lgs. 82/2005, più precisamente in caso di presentazione di copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005, la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

Qualora un documento venga espressamente richiesto in copia semplice l'operatore economico potrà allegare il documento formato in origine come documento digitale o la scansione di un documento formato in origine come documento in cartaceo, in tale ipotesi occorrerà apporre al documento la firma digitale del sottoscrittore.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale della domanda di partecipazione, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione della procedura di gara;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se

preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

14. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La documentazione amministrativa contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione - secondo quanto previsto al presente punto 14 - e dovrà essere caricata a sistema secondo le istruzioni contenute nell'allegato "*Disciplinare telematico*" (Allegato n. 2).

14.1 Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative

La domanda di partecipazione è redatta in conformità all'allegato 1 al presente disciplinare di gara, denominato "*Schema di domanda di partecipazione*", e contiene, tra l'altro:

- l'indicazione della forma singola o associata con la quale il concorrente partecipa alla gara;
- la dichiarazione circa la volontà o meno di ricorrere all'istituto dell'avvalimento.
Nel caso in cui intenda ricorrere all'avvalimento, il concorrente allega alla domanda di partecipazione:
 - ✓ la dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto i requisiti e le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - ✓ in originale o copia autentica, il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.
- in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente indica, anche ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice:
 - ✓ i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun soggetto aderente al concorrente plurisoggettivo (mandataria/mandante; capofila/consorziata);

- ✓ la ripartizione descrittiva tra i soggetti del raggruppamento temporaneo, consorzio, GEIE, delle parti del servizio in oggetto;
 - ✓ la ripartizione in percentuale tra i soggetti del raggruppamento temporaneo, consorzio, GEIE, delle parti del servizio in oggetto;
- nel caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Con la domanda di partecipazione redatta in conformità all'allegato 1, "*Schema di domanda di partecipazione*", al presente disciplinare o comunque con altre separate dichiarazioni rese ai sensi del d.P.R. n. 445/200, il concorrente:

1. dichiara di essere consapevole che con la presentazione dell'offerta si intende che l'operatore economico concorrente (nonché l'eventuale impresa ausiliaria nonché le eventuali imprese consorziate designate quali esecutrici) è in possesso di tutti i requisiti di ordine generale, economico-finanziario e tecnico-organizzativo di cui ai punti 6 e 7 del presente disciplinare di gara ed è in regola con gli adempimenti ivi previsti e, di conseguenza, di essere quindi in possesso di tutti i requisiti di ordine generale, economico-finanziario e tecnico-organizzativo previsti dal presente disciplinare di gara;
2. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolte le prestazioni oggetto dell'appalto;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta, ivi compreso il prevedibile incremento delle materie prime anche alla luce del recente andamento del mercato;
3. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara richiamata al precedente punto 2.1;
4. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal modello di organizzazione, gestione e controllo disciplinato dal d.lgs. 231/2001 e s.m.i. ed adottato dalla stazione appaltante e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
5. accetta, nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario, le condizioni particolari per l'esecuzione del contratto;
6. (*per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia*) si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
7. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara.

La domanda di partecipazione, con annesse le dichiarazioni integrative, sono sottoscritte:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, dal consorzio medesimo.

In caso di sottoscrizione da parte di procuratore, il concorrente allega:

copia conforme all'originale della procura ovvero, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura camerale..

14.2 Documentazione a corredo e ulteriori dichiarazioni

Il concorrente allega:

14.2.1 Documento attestante la **garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno di un fideiussore** a rilasciare la cauzione definitiva, secondo quanto previsto al precedente punto 10.

Il concorrente dovrà inserire nella Piattaforma telematica, alternativamente:

(i) garanzia e impegno, sottoscritte digitalmente sia dal legale rappresentante del concorrente che dal legale rappresentante dell'istituto bancario, assicurativo o dell'intermediario finanziario.

Ovvero, nel caso di mancanza di firma digitale del fideiussore:

(ii) garanzia, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente e sottoscritta tradizionalmente dal legale rappresentante dell'istituto bancario, assicurativo o dell'intermediario finanziario, corredata da autentica notarile attestante poteri e qualità del firmatario (del fideiussore), resa e sottoscritta digitalmente dal notaio.

Nota bene: nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese già costituito la “garanzia provvisoria” di cui al punto 10 del presente disciplinare può essere firmata dalla sola impresa mandataria (capogruppo) e firmata digitalmente dal legale rappresentante (o suo procuratore) della stessa.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito la “garanzia provvisoria” di cui al punto 10 del presente disciplinare deve essere intestata a tutte le imprese raggruppande oppure alla sola mandataria/capogruppo, ma con esplicito richiamo al costituendo raggruppamento ed alle mandanti. In entrambi i casi, la garanzia dovrà essere firmata digitalmente dai legali

rappresentanti (o procuratori) di tutte le imprese raggruppande.

Il mancato rispetto delle suddette disposizioni in tema di presentazione della garanzia provvisoria determinerà il ricorso al soccorso istruttorio

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice: nel caso in cui il concorrente intenda usufruire del beneficio di riduzione della garanzia provvisoria dovrà presentare una dichiarazione esplicativa delle modalità di calcolo della riduzione, unitamente a copia conforme all'originale ovvero autodichiarazione resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso da parte della società delle attestazioni e/o certificazioni indicate al citato art. 93, comma 7, del Codice. Il concorrente che voglia usufruire del beneficio della riduzione dell'importo della garanzia provvisoria, attraverso il possesso di più certificazioni, dovrà effettuare il relativo calcolo secondo il meccanismo del c.d. cumulo relativo.

14.2.2 Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC, secondo quanto previsto al precedente punto 11.

14.2.3 Ricevuta di pagamento imposta di bollo euro 16.00 (v. Allegato 8 al disciplinare di gara: *“Modulo per attestazione pagamento imposta di bollo”*).

14.2.4 In caso di AVVALIMENTO

Il concorrente deve allegare:

- a) **dichiarazione sostitutiva**, rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 e di quelli speciali oggetto di avvalimento;
- b) **dichiarazione sostitutiva** sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto i requisiti, le risorse e i mezzi necessari di cui è carente il concorrente;
- c) **copia del contratto** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 89, comma 5 del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara;

14.2.5 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati “Allegato n. 3”

I soggetti associati dovranno rendere le ulteriori dichiarazioni e documenti di seguito indicati, che potranno essere rese sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione, secondo l'allegato al disciplinare di gara denominato (**“Allegato 3 – Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati”**), da adattare a seconda della tipologia di concorrente.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità indicate per la domanda di partecipazione.

- a. **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
 - dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- b. **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
 - dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
- c. **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**
dichiarazione attestante:
- l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- d. **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete**
- le dichiarazioni richieste di seguito potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione, secondo l'allegato al disciplinare di gara denominato (**"Allegato n. 4 – Dichiarazioni e documenti imprese aderenti al contratto di rete"**):
- e. **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**
- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
 - dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
 - dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

f. Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

g. Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 1. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 2. b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 3. c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione, ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

15. OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica deve essere caricata secondo le istruzioni contenute nell'allegato "*Disciplinare telematico*" e deve contenere **a pena di esclusione**, la relazione tecnica, vincolante per il concorrente ai fini dell'esecuzione del contratto oggetto di affidamento, dalla quale si dovrà evincere la qualità delle prestazioni offerte in conformità a quanto indicato nella documentazione posta a base di gara e, in particolare, nella "*specifico tecnica operativa*".

In particolare, dalla relazione tecnica si dovrà evincere la qualità delle prestazioni offerte, in base ai criteri di cui al successivo punto 17.1 del presente disciplinare di gara, al fine dell'attribuzione del relativo punteggio tecnico.

La relazione tecnica dovrà essere articolata seguendo l'ordine indicato nella tabella di cui al successivo punto 17.1, in modo da consentirne l'esame secondo i criteri di valutazione previsti dal presente disciplinare di gara. In sostanza, la relazione tecnica dovrà essere suddivisa in paragrafi e sotto paragrafi corrispondenti ai criteri e subcriteri di valutazione di cui al successivo punto 17.1.

La relazione tecnica dovrà essere composta da un numero massimo di 35 (trentacinque) pagine (facciate) in formato A4 con non più di 40 (quaranta) righe per pagina e con scrittura non inferiore a 10 (dieci) punti, eventualmente contenenti schemi o diagrammi.

Nel computo delle pagine non si terranno in considerazione le copertine e l'eventuale indice della relazione.

In caso di relazioni superiori alle 35 (trentacinque) pagine, le pagine eccedenti non saranno prese in considerazione ai fini dell'assegnazione del punteggio.

Alla relazione potranno essere allegati documenti esplicativi che non saranno considerati ai fini del calcolo del numero delle pagine costituenti la relazione tecnica illustrativa.

Gli allegati alla relazione non potranno essere complessivamente composti da più di 40 (quaranta) pagine (facciate). Nel caso in cui il numero di pagine degli allegati sia superiore a 40, le pagine eccedenti non saranno prese in considerazione ai fini dell'assegnazione del punteggio e ciò tenendo conto dell'ordine con cui sono indicati i criteri di valutazione al successivo punto 17.

A pena di esclusione dalla gara, nessuno dato di carattere economico idoneo ad anticipare il contenuto dell'offerta economica dovrà essere arbitrariamente riportato nei documenti contenuti nella "Relazione tecnica".

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 14.1 e secondo quanto riportato nel "*Disciplinare telematico*".

Qualora l'operatore economico, in caso di richiesta d'accesso agli atti da parte di terzi, intenda limitare

L'accesso all'offerta tecnica presentata, allega:

- a) dichiarazione denominata: "Dichiarazione_limiti_accesso", nella quale indica relativamente all'offerta tecnica prodotta, le parti di essa che intende sottrarre al diritto di accesso, tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice.

Qualora non venga presentata alcuna dichiarazione si intenderà non esservi alcuna parte dell'offerta da segretare.

- b) In caso di presentazione della dichiarazione di cui al punto a) il concorrente dovrà presentare una ulteriore versione d'offerta tecnica in formato digitale con le parti da segretare già oscurate.

Nel caso in cui la documentazione tecnica sia disponibile esclusivamente in lingua diversa da quella italiana, il Concorrente dovrà produrre la documentazione in lingua originale corredata da una traduzione "di cortesia" della medesima in lingua italiana certificata conforme al testo straniero sottoscritta dal legale rappresentante del Concorrente o dal soggetto giuridicamente abilitato a impegnare l'Offerente medesimo. La suddetta prescrizione non si applica ai certificati CE, le certificazioni ISO, Emas nonché altri documenti, quali ad esempio la bibliografia che possono essere presentati anche in lingua originale inglese.

16. OFFERTA ECONOMICA

L' "Offerta Economica" deve essere predisposta e caricata secondo le istruzioni contenute nell'allegato "Disciplinare telematico".

Con l'offerta economica il concorrente indicherà il ribasso percentuale offerto, unico e incondizionato, sul canone annuo (Euro/WTG/Anno) posto a base di gara.

Il canone annuo (Euro/WTG/Anno) posto a base di gara è pari ad € 41.000,00 (quarantunomila/00).

Il ribasso percentuale offerto è indicato in cifre.

Si precisa, altresì, che in caso di indicazione dell'offerta recante un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a due, il Sistema procederà in automatico all'arrotondamento, ed in particolare la seconda cifra decimale verrà arrotondata all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

Non sono ammesse offerte alla pari e in aumento, che pertanto saranno escluse, senza essere tenute in considerazione.

Si precisa, inoltre, che l'offerta economica sarà dichiarata inammissibile, determinando conseguentemente all'esclusione della gara se:

- parziale
- condizionata
- indeterminata

A pena di esclusione, è richiesta l'indicazione nell'ambito dell'offerta economica dei costi della manodopera e dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice, da indicare tenendo in considerazione l'importo complessivo offerto per la durata quinquennale dell'appalto.

Si precisa, inoltre, che l'operatore economico si impegna a mantenere l'offerta economica irrevocabile ed

impegnativa sino al 180 giorno successivo dal termine ultimo di presentazione delle offerte e di prendere visione di tutte le norme e disposizioni contenute nel presente disciplinare di gara e in tutti i suoi allegati e nei documenti ivi richiamati e di accettarle senza condizione o riserva alcuna.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 14.1.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70 punti
Offerta economica	30 punti
TOTALE	100 PUNTI

17.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione di gara.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è assegnato mediante applicazione di una predeterminata modalità di attribuzione prevista dal presente disciplinare.

Tabella dei criteri discrezionali (D) e quantitativi (T) di valutazione dell'offerta tecnica

n°	criteri di valutazione	punti max		sub-criteri di valutazione	punti D max	punti T max
A	Manutenzione Ordinaria (predittiva e preventiva)	5	A.1	<i>Analisi dell'olio del moltiplicatore di giri semestrale (in alternativa a quella minima annuale). Qualora il concorrente offra analisi semestrali anziché annuali verrà assegnato un punto (altrimenti saranno assegnati zero punti).</i>		1
			A.2	<i>Fornitura reports di analisi del Condition Monitoring System. Se il concorrente offrirà i reports di analisi del Condition Monitoring System inclusi nel contratto verrà assegnato 1 punto.</i>		1

			A.3	<i>Cambio di Olio del Moltiplicatore di giri, da minerale a sintetico. Quando il concorrente decida di offrire il cambio di olio da Minerale a Sintetico saranno assegnati 3 punti. La tipologia di olio deve essere definita in accordo alle indicazioni del costruttore (Gamesa).</i>		3
B	Manutenzione correttiva	7	B.1	<i>Interventi necessari per far ripartire le WTG dopo guasto di rete e/o disalimentazione per qualsiasi ragione anche durante i finesettimana. Saranno valutate positivamente l'efficacia e l'efficienza delle modalità di intervento che saranno descritte dal concorrente nella Relazione tecnica.</i>	3	
			B.2	<i>Saranno assegnati quattro punti ai concorrenti che offrano la reperibilità di una squadra di tecnici durante i finesettimana ed i giorni festivi per eventuali interventi di manutenzione correttiva inclusi nel contratto (altrimenti saranno assegnati zero punti).</i>		4
C	Componenti principali	9	C.1	<i>Ispezioni delle pale periodiche. Saranno assegnati 8 punti a chi eseguirà ispezioni su fune ogni anno con verifica del sistema di protezione dalle fulminazioni (LPS). Alternativamente possono essere oggetto di valutazione discrezionale, con un punteggio inferiore (in ragione del fatto che il coefficiente massimo attribuibile da ciascun commissario sarà pari a 0,8), altre modalità di ispezione che il concorrente dovrà descrivere nell'ambito della Relazione tecnica. Le modalità ispettive in ordine di gradimento sono le seguenti: ispezioni su fune, con foto tramite drone e ripresa fotografica ad alta definizione dal suolo.</i>	8	
			C.2	<i>Sarà assegnato un punto al concorrente che offra l'emissione di un report speciale entro un mese dalla fine dell'intervento a seguito della riparazione e/o sostituzione di un Componente Principale (altrimenti saranno assegnati zero punti). Il report speciale dovrà indicare la RCA del componente eventualmente rotto o danneggiato.</i>		1
D	Monitoraggio da remoto, 24 ore al giorno	2	D.1	<i>Sarà assegnato un punto al concorrente che offra la disponibilità linea telefonica (hotline) h24 per richieste operative e/o di emergenza (altrimenti saranno assegnati zero punti).</i>		1
			D.2	<i>Sarà assegnato un punto al concorrente che offra la disponibilità mail remote control per richieste e comunicazioni (altrimenti saranno assegnati zero punti)</i>		1
E	Retrofits	1		<i>Retrofit volte a migliorare l'affidabilità tecnica delle WTG, se il service provider è in grado di offrire eventuali retrofit volti a migliorare l'affidabilità e/o la produzione delle turbine eoliche otterrà un punto (altrimenti saranno assegnati zero punti)</i>		1
F	Ispezioni di sicurezza	5	F.1	<i>Sarà assegnato un punto al concorrente che offra la sostituzione dei dispositivi di sicurezza scaduti (discensori con fune e linee vita), altrimenti saranno assegnati zero punti.</i>		1

			F.3	<i>Ispezione generale (overhaul) degli ascensori come da disposizioni del costruttore (istruzioni allegate). Tipologia ascensori installati: Avanti Shark L. Saranno assegnati 4 punti a chi includerà questo servizio nell'offerta (altrimenti saranno assegnati zero punti).</i>		4
G	SCADA	6	G.1	<i>Fornitura al committente di un livello di accesso remoto al Parco Eolico più completo con la possibilità di estrazione di dati, logs e reports. Saranno valutate in termini preferenziali le offerte che prevedano l'accesso completo, a tutti i dati di 10 minuti, ai logs e consentano l'estrazione di reports sulle performance dell'impianto.</i>	5	
			G.2	<i>Sarà assegnato un punto al concorrente che offra l'aggiornamento dello SCADA, ovvero qualsiasi nuova versione migliorativa del software e/o dell'hardware (inclusi strumenti di controllo dell'alimentazione, della frequenza, della tensione o di altro tipo di parametri) che sarebbe necessario a causa dell'obsolescenza tecnica e dei cambiamenti nella Legge Applicabile.</i>		1
J	Reportistica	2		<i>Saranno assegnati due punti al concorrente che offra Reports e dati sulle performance delle turbine su richiesta del proprietario (altrimenti saranno assegnati zero punti).</i>		2
K	Attività di training	5		<i>Eventuali attività di training, il massimo punteggio sarà assegnato al concorrente che sarà in grado di fornire senza costi aggiuntivi le migliori attività di training (in termini di efficacia, efficienza e fruibilità) sul funzionamento dello SCADA e sui sistemi di base delle WTG di Energia Pulita.</i>	5	
L	Analisi dati e archiviazioni	2		<i>Saranno attribuiti due punti al concorrente che offra la fornitura di dati decaminutali su richiesta del committente (altrimenti saranno assegnati zero punti).</i>		2
M	Cooperazione	3		<i>Tutte le attività relative al funzionamento delle WTG, comprese le richieste/istruzioni ragionevoli del TSO o del Proprietario come modifiche dei parametri di configurazione operativa del WTG/Parco Eolico (modifiche del fattore di potenza, limite di potenza in uscita, ecc.) o ripristino remoto delle WTG, per quanto possibile. Saranno valutate la qualità, l'efficacia e l'efficienza delle modalità di cooperazione con le autorità durante le ispezioni formali, cooperazione e assistenza durante le ispezioni WTG da parte del Proprietario o dei rappresentanti/appaltatori del Proprietario, come ragionevolmente richiesto.</i>	3	
N	Migliorie	3		<i>Saranno valutate la qualità, l'efficacia e l'efficienza delle migliorie eventualmente offerte in relazione all'oggetto di affidamento, non previste da specifica tecnica</i>	3	

Q	Garanzia di disponibilità	20	PBA 98%	<i>Valutazione della garanzia di disponibilità in base alla tipologia (TBA o PBA) e livello di disponibilità (minimo 97%). Le valutazioni tabellari seguiranno uno schema a seconda del livello di disponibilità offerto e della tipologia di disponibilità offerta. Il requisito minimo, dunque privo di punteggio aggiuntivo è TBA al 97%. A seconda delle differenti combinazioni verrà affidato un punteggio tabellare, come riportato al presente criterio Q, fino ad un massimo di 20 punti per la PBA al 98%</i>	20
			PBA 97,7%		17
			PBA 97,5%		15
			PBA 97,3		13
			PBA 97%		10
			TBA 98%		12
			TBA 97,7		8
			TBA 97,5%		6
			TBA 97,3%		3
TOTALE Punti Max					70

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 34 punti. Il concorrente **sarà escluso** dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia. A tal fine sarà tenuto in considerazione il punteggio ottenuto prima della c.d. "riparametrazione" prevista al successivo punto 17.2.

17.2 Metodo di attribuzione del punteggio all'offerta tecnica

Con riferimento ai criteri discrezionali

Per quanto riguarda i sub-criteri (e il criterio N) di valutazione di natura qualitativa di cui al precedente punto 17.1, i punteggi saranno attribuiti attraverso il metodo della media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari utilizzando la seguente griglia di valutazione

Valutazione	Elementi forniti per la valutazione
0	Nessun elemento fornito
0,1	Eccessivamente scarsi

0,2	Scarsi
0,3	Del tutto insufficienti
0,4	Insufficienti
0,5	Appena sufficienti
0,6	Sufficienti
0,7	Buoni
0,8	Buoni, con caratteristiche particolarmente apprezzabili
0,9	Ottimi
1	Eccellenti

Riparametrazione: al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari sub-criteri e in relazione al criterio N, una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti in relazione ai singoli sub criteri di natura qualitativa e in relazione al criterio N, si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. Non è prevista e non verrà quindi effettuata alcuna ulteriore tipologia di riparametrazione.

Terminata tale procedura, ciascun coefficiente definitivo ottenuto da ciascun concorrente sarà moltiplicato per il relativo punteggio massimo previsto nella tabella di cui al precedente punto 17.1, al fine di ottenere il punteggio definitivo del concorrente iesimo in relazione a ciascun sub-criterio di valutazione.

Con riferimento ai criteri quantitativi

Per i sub-criteri quantitativi i punteggi saranno assegnati secondo quanto indicato al precedente punto 17.1.

Il punteggio tecnico complessivo sarà dato dalla sommatoria dei punteggi ottenuti in relazione a ciascun sub-criterio e in relazione al criterio N.

17.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

Il punteggio economico sarà attribuito nel seguente modo:

$B_i = \eta * B$, dove:

$$\eta_i \text{ (per } A_i \leq A_{soglia}) = X * A_i / A_{soglia}$$

$$\eta_i \text{ (per } A_i > A_{soglia}) = X + (1,00-X) * ((A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia}))$$

dove:

- η_i = coefficiente attribuito al concorrente iesimo per “offerta economica”;
- A_i = valore dell’offerta (ribasso %) del concorrente iesimo;
- A_{soglia} = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso %) dei concorrenti;
- $X = 0,90$;
- A_{max} = valore dell’offerta (ribasso %) più conveniente;
- $B = 30$

17.4 Metodo per il calcolo complessivo dei punteggi

La proposta di aggiudicazione sarà deliberata in favore del concorrente che avrà ottenuto il massimo punteggio inteso come sommatoria tra punteggio tecnico (punto 17.2) e punteggio economico (punto 17.3).

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA “BUSTA TELEMATICA A” – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

In considerazione del fatto che si tratta di procedura telematica e in ottemperanza ai recenti provvedimenti normativi in materia di contenimento del rischio di contagio da Covid-19 e implementazione delle forme di distanziamento sociale, la stazione appaltante si riserva di gestire le sedute telematicamente, cui i concorrenti potranno eventualmente assistere da remoto accedendo alla Piattaforma telematica.

Qualora la procedura di gara continuasse in successive sedute telematiche, le date delle stesse verranno comunicate esclusivamente tramite pubblicazione sulla Piattaforma telematica secondo quanto indicato al precedente punto 2.3 e all’art. 9 del “*Disciplinare telematico*”.

Nella prima seduta la commissione di gara, nominata secondo quanto indicato all’ultimo periodo del successivo punto 19, procederà a verificare la tempestiva e regolare presentazione della documentazione presentata dai concorrenti e a controllare la completezza della documentazione amministrativa prodotta.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere, nel corso della prima seduta, all’apertura della “Documentazione Amministrativa” e alla sola rendicontazione della documentazione stessa, astenendosi dal pronunciarsi in ordine alla ammissibilità o meno delle singole offerte e di sospendere all’uopo la seduta di gara e ad aggiornarla a data e ora da destinarsi che verrà comunicata esclusivamente secondo le modalità di cui al presente punto 18.

Successivamente si procederà ad adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui al Codice.

Ai sensi dell’art. 133, comma 8, del Codice, si procederà con l’esame delle offerte prima della verifica di idoneità per l’ammissione alla gara dei concorrenti. Quest’ultima verrà effettuata esclusivamente con riguardo all’aggiudicatario, secondo quanto previsto al successivo punto 21 del presente disciplinare.

Pertanto ci si limiterà a verificare la presenza e la conformità della sola documentazione richiesta ai sensi del precedente punto 14 e non si terrà conto dell’eventuale ulteriore documentazione presente all’interno della

“Busta telematica A”.

19. APERTURA DELLE BUSTE TELEMATICHE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La commissione di gara procederà in successiva seduta all'apertura delle buste telematiche relative alle offerte tecniche ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame e alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento di cui al precedente punto 17.1. La commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

In successiva seduta la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti [*ad esempio in caso di mancato superamento della soglia di sbarramento*].

Nella medesima seduta, o in una seduta successiva, la commissione procederà all'apertura delle offerte economiche e, quindi, alla relativa valutazione secondo i criteri e le modalità descritte al punto 17.

Si procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica, eventualmente gestita telematicamente secondo quanto esposto nel presente disciplinare.

All'esito delle operazioni di cui sopra, si redige la graduatoria provvisoria e gli atti verranno trasmessi al Responsabile del Procedimento per i successivi adempimenti di legge, ivi compresa l'eventuale verifica di anomalia.

La stazione appaltante procederà poi con l'aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 32, comma 5, del Codice, senza necessità di ulteriori sedute di gara, anche in considerazione del fatto che si tratta di c.d. procedura telematica.

Al fine di garantire che l'appalto in oggetto sia aggiudicato a un concorrente in possesso dei requisiti di ammissione a gara (art. 133, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016), si procederà con la relativa verifica secondo quanto stabilito dal successivo punto 21 del presente disciplinare.

La commissione di gara sarà composta da numero 3 membri, scelti tra i dipendenti della stazione appaltante e/o delle società appartenenti al medesimo gruppo societario, tra cui, in particolare, il socio unico Arpinge Energy Efficiency & Renewables s.r.l., dotati di adeguate professionalità e competenza nel settore oggetto dell'appalto. Per garantire trasparenza nel procedimento di nomina, il relativo provvedimento e i *curricula* dei commissari saranno pubblicati sul sito *internet* di cui al precedente punto 2.1.

20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia sospetta di anomalia, il RUP, con il supporto della commissione di gara, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte sospette di anomalia.

Ai fini dell'individuazione delle offerte sospette di anomalia ai sensi dell'art. 97, comma 3, del Codice verrà preso in considerazione il punteggio ottenuto prima della riparametrazione di cui al precedente punto 17.2. Si procede a verificare la prima migliore offerta sospetta di anomalia. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di più offerte sospette di anomalia.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi dell'art. 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 3, 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

21. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE – VERIFICA DEI REQUISITI IN CAPO ALL'AGGIUDICATARIO EX ART. 133, COMMA 8, DEL CODICE

Con la presentazione dell'offerta, si intende che l'operatore economico concorrente (l'eventuale impresa ausiliaria nonché le eventuali imprese consorziate designate quali esecutrici):

- a) è in possesso di tutti i requisiti di ordine generale, economico-finanziario e tecnico-organizzativo di cui al presente disciplinare di gara ed è in regola con gli adempimenti previsti dal Bando di gara;
- b) ha preso visione di tutta la documentazione di gara e la ritiene idonea a consentire l'esatta formulazione dell'offerta e la corretta esecuzione dell'appalto;
- c) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel disciplinare di gara, nello schema di contratto e nei documenti in esso richiamati e/o allo stesso allegati, nonché in tutta la documentazione relativa alla presente gara e pubblicata sulla Piattaforma telematica nel corso della procedura di gara, ivi compresi i chiarimenti.

All'esito della seduta di apertura delle offerte economiche e all'eventuale subprocedimento di verifica dell'anomalia, si procederà con l'aggiudicazione definitiva non efficace (art. 32, comma 5, del Codice), che sarà comunicata a tutti i concorrenti ai sensi dell'art. 76 del Codice.

L'aggiudicazione di cui al precedente periodo non equivale ad accettazione dell'offerta.

Al fine di garantire che l'appalto sia aggiudicato a un concorrente in possesso dei requisiti di ammissione a gara (art. 133, comma 8, del Codice), il provvedimento di aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica, da parte della stazione appaltante, dell'effettivo possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti di ammissione a gara di cui ai precedenti punti 6 e 7.

A tal fine, l'aggiudicatario dovrà produrre i documenti ed i chiarimenti che saranno richiesti dalla stazione appaltante ai fini della verifica dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari di idoneità per l'ammissione alla gara.

In particolare, l'aggiudicatario dovrà far pervenire alla stazione appaltante originale o copia conforme all'originale ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 della seguente documentazione:

1. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, recante l'elenco dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, ivi compresi quelli cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, al fine della verifica dell'inesistenza delle situazioni di cui all'art. 80 del Codice;
2. dichiarazione con cui il concorrente indica eventuali vicende (ad es. risoluzioni contrattuali e/o violazioni gravi non definitivamente accertate rispetto agli obblighi di imposte e tasse e/o dei contributi previdenziali) che possano assumere rilievo ai fini delle cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 4 e 5, del Codice;
3. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, contenente l'elenco dei soggetti di cui all'art. 85 del d.lgs. 159/2011, al fine della verifica dell'inesistenza delle situazioni ostative alla stipula del contratto previste dalla disciplina antimafia;
4. dichiarazione contenente l'indicazione dei dati occorrenti per la richiesta del D.U.R.C., ovvero, per le imprese con sede in uno Stato estero, documentazione equivalente al D.U.R.C. rilasciata dal competente Istituto del Paese di appartenenza, dalla quale si rilevi l'adempimento agli obblighi contributivi, previdenziali e assistenziali;
5. documentazione e dichiarazioni necessarie per la verifica dei requisiti di ordine speciale e indicate al precedente punto 7.

La richiesta della suddetta documentazione sarà effettuata a mezzo pec o fax, del cui ricevimento il destinatario dovrà darne immediata conferma.

In caso di mancata presentazione dei documenti suddetti entro il termine che sarà assegnato nella relativa richiesta, ovvero nell'ipotesi in cui gli stessi non confermino il possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti 6 e 7, richiesti ai fini dell'ammissione alla gara, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione, all'esclusione del concorrente dalla gara, all'incameramento della cauzione provvisoria oltre che alla segnalazione del fatto alle autorità competenti per l'adozione dei provvedimenti previsti dalle disposizioni vigenti. Resta salva la possibilità per la stazione appaltante di richiedere chiarimenti e integrazioni alla documentazione presentata ai sensi del presente articolo.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato scorrendo la graduatoria.

22. STIPULA DEL CONTRATTO

La stazione appaltante, verificato con esito positivo il possesso dei requisiti di cui sopra e alla luce dell'integrazione dell'efficacia dell'aggiudicazione, ne darà comunicazione all'aggiudicatario ai fini della successiva stipula del contratto.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere con l'esecuzione in via d'urgenza delle prestazioni nelle more delle verifiche dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, in linea con quanto espressamente previsto dall'art. 8, comma 1 lett. a), del d.l. n. 76/2020.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 5.000,00. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Si precisa che la stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di:

- a) sospendere e/o annullare la procedura di gara per circostanze sopravvenute e/o per propria decisione discrezionale e insindacabile, senza che per tale evenienza i concorrenti possano vantare alcuna pretesa per qualsiasi spesa e onere sostenuti per la partecipazione alla presente gara;
- b) non aggiudicare per ragioni di pubblico interesse;
- c) nel caso di decadenza/annullamento dell'aggiudicazione, di aggiudicare l'appalto all'impresa che segue in graduatoria;
- d) non procedere all'aggiudicazione, nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia ritenuta congrua e conveniente per la stazione appaltante ovvero risulti idonea sotto il profilo tecnico in relazione all'oggetto contrattuale. Al verificarsi di tali evenienze, nulla sarà dovuto ai concorrenti per qualsiasi spesa e onere sostenuti per la partecipazione alla presente gara e gli elaborati presentati non saranno restituiti;
- e) procedere all'affidamento al concorrente che abbia ottenuto il miglior punteggio tecnico in caso di

- punteggio complessivo uguale; procedere al sorteggio in caso di punteggi tecnici uguali;
- f) non procedere all'aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto di appalto per sopravvenute esigenze aziendali della stazione appaltante, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti.

23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per la presentazione dell'offerta è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informa che i dati saranno trattati per le finalità di gestione della procedura di gara "misure precontrattuali" e per adempiere agli obblighi di legge disciplinati dal Codice. Si informa, altresì, che i diritti dell'interessato sono: diritto di revoca al consenso del trattamento dei dati personali (art. 7 comma 3 RGDP); diritto di ottenere l'accesso ai dati personali ed alle informazioni (art. 15 RGDP); diritto di rettifica (art. 16 RGDP); diritto alla cancellazione (Art.17 RGDP); diritto di limitazione del trattamento (art. 18 RGDP); diritto alla portabilità dei dati personali (art. 20 RGDP) ed il diritto di opposizione (art. 21 RGDP). Tali diritti potranno essere esercitati inviando una comunicazione al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD).

- **Finalità del trattamento**

I dati inseriti nelle buste telematiche vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare ai fini della effettuazione della verifica dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale del concorrente all'esecuzione della fornitura nonché dell'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge.

I dati del concorrente aggiudicatario verranno acquisiti ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

- **Dati sensibili**

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili", ai sensi della citata legge.

- **Modalità del trattamento dei dati**

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli.

- **Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati**

I dati inseriti nelle buste telematiche potranno essere comunicati a:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge n. 241/1990.

Si precisa, altresì che:

- unitamente alla presentazione dell'offerta tecnica e/o delle giustificazioni a corredo dell'offerta economica, ciascun offerente potrà segnalare alla stazione appaltante, mediante motivata e comprovata dichiarazione, le parti che costituiscono segreti tecnici e commerciali;
- - in caso di presentazione di tale dichiarazione, la stazione appaltante consentirà l'accesso nella forma della sola visione delle informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali ai concorrenti che lo richiedono e previa notifica ai controinteressati della comunicazione della richiesta di accesso agli atti;
- - in mancanza di presentazione della dichiarazione di cui al punto 1, la stazione appaltante consentirà, ai concorrenti che lo richiedono, l'accesso nella forma di estrazione di copia dell'offerta tecnica e/o delle giustificazioni a corredo dell'offerta economica;
- - in ogni caso, l'accesso sarà consentito solo dopo la dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione (aggiudicazione definitiva).

Roma, 06/10/2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Mario Stucchi)